

3 1 4 6 2 / 0 8

N. 13783/2008 Reg. Gen.

N. Sent.

753

C.C. del 12.6.2008

6

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
III SEZIONE PENALE**

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente Dott. Guido De Maio  
Consigliere “ Pierluigi Onorato  
“ Claudia Squassoni  
“ Alfredo Maria Lombardi  
“ Giulio Sarno



ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso l'ordinanza in data 26.3.2008 del Tribunale di Udine, con la quale è stato rigettato l'appello del P.M. avverso il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 28.2.2008, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo di un impianto industriale nei confronti di De Colle Clara, n. a Udine il 14.4.1943, Burelli Massimiliano, n. a Udine il 3.8.1970, e Brussi Alessandro, n. a Gorizia l'8.3.1961.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunciata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. Giuseppe Campeis, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

**CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO**

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Udine ha rigettato l'appello proposto dal P.M. avverso il decreto del G.I.P. del medesimo Tribunale in data 28.2.2008, che aveva respinto la richiesta di sequestro preventivo dell'area di proprietà della ditta Globalblue S.r.l. in relazione alle indagini nei confronti di De Colle Clara, Burelli Massimiliano e Brussi Alessandro per il reato di cui all'art. 256, comma primo lett. a) e comma secondo, del D. Lgs n. 152/06 .

6

Secondo l'ipotesi accusatoria nello stabilimento gestito dalla predetta società era in corso un'attività non autorizzata di cessione e recupero di rifiuti, costituiti dalle scorie di fonderia provenienti dalla vicina acciaieria ABS, utilizzate per produrre il materiale denominato Ecogravel. Dagli accertamenti espletati dal N.O.E. dei C.C. era emerso in particolare che il ciclo produttivo dell'Ecogravel non era menzionato nella documentazione relativa alla richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla società ABS; né la Globalblue S.r.l. aveva mai richiesto alcuna autorizzazione al recupero delle scorie della fonderia, per cui la relativa attività era da considerarsi illecita.

Il Tribunale della libertà ha osservato che le scorie di fonderia di cui alla contestazione dovevano essere qualificate sottoprodotto, anche alla luce del disposto di cui all'art. 183, primo comma lett. p), del D. Lgs n. 152/06, come sostituito dall'art. 2 del D. Lgs 16.1.2008 n. 4, in quanto dette scorie sono originate da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; il loro impiego è certo ed integrale ed avviene in un processo di produzione preventivamente individuato ed integrato; il loro impiego non determina emissioni o un impatto ambientale diversi da quelli per cui l'impianto è autorizzato, né le stesse devono essere sottoposte a trattamenti preventivi o trasformazioni poliformi.

L'ordinanza ha altresì osservato che l'impostazione accusatoria in ordine alla qualificazione delle predette scorie quali rifiuti cozza con le determinazioni dell'ARPA contenute nell'autorizzazione concessa alla Globalblue per l'avvio del procedimento diretto alla produzione dell'Ecogravel, essendo stato evidenziato nella motivazione del citato provvedimento che l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto destinato ad utilizzare esclusivamente i materiali provenienti dalla ABS; che, pertanto, alla luce della citata autorizzazione l'attività posta in essere dalla Globalblue doveva ritenersi lecita, non ricorrendo peraltro i presupposti per la disapplicazione di detto provvedimento.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine, che la denuncia per violazione di legge.

La pubblica accusa ricorrente, dopo aver ripercorso le varie fasi procedurali che hanno preceduto il provvedimento impugnato e riprodotto il testo dell'art. 183, primo comma lett. p), del D. Lgs n. 152/06, come modificato dal D. Lgs n. 4 del 2008, deduce che le scorie prodotte dall'acciaieria ABS vanno definite correttamente come "rifiuto".

Si evidenzia sostanzialmente sul punto che le stesse non vengono impiegate nello stesso ciclo produttivo della ABS e che la successiva gestione delle stesse da parte di altra società deve necessariamente sottostare all'iter autorizzativo previsto dalla legge in materia di rifiuti, a nulla rilevando sul punto che la società Globalblue sia una consociata ABS.

Con memoria difensiva gli indagati hanno dedotto l'inammissibilità del ricorso, per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, nonché, in ogni caso, la sua infondatezza in punto di diritto,

avendo i giudici di merito esattamente qualificato quale sottoprodotto i materiali utilizzati nell'impianto di cui era stato chiesto il sequestro, e l'inesistenza delle esigenze cautelari.

Il ricorso non è fondato.

L'ordinanza impugnata ha elencato puntualmente tutti i requisiti prescritti dall'art. 183, primo comma lett. P), del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'art. 2, comma 20, del D. Lgs. n. 4 del 2008, richiesti dalla disposizione citata al fine di poter attribuire ad una sostanza la natura di sottoprodotto, requisiti già elencati in sintesi nella parte narrativa, ed ha affermato con valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, che gli stessi sussistono nel caso in esame.

Peraltro, con riferimento al rilievo della pubblica accusa ricorrente, secondo la quale il reimpiego del materiale non veniva effettuato nello stesso ciclo produttivo, si deve osservare che secondo la definizione di cui al punto 2) dell'art. 183, primo comma lett. P), del D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal citato D. Lgs. n. 4 del 2008, sopra riportato, per l'attribuzione della qualifica di sottoprodotto occorre, tra l'altro, che:

*“il loro impiego sia certo sin dalla fase di produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito”.*

Alla luce di tale definizione, pertanto, non è necessario che l'utilizzazione del materiale, da qualificarsi sottoprodotto, avvenga nello stesso processo produttivo da cui ha avuto origine, essendo, invece, sufficiente che il processo di utilizzazione, peraltro integrale, del sottoprodotto sia stato preventivamente individuato e definito, così come accertato, nel caso in esame dai giudici di merito.

Anche sul punto della cessione delle scorie dalla ABS alla Globalblue inoltre l'ordinanza impugnata ha osservato puntualmente che secondo le determinazioni dell'ARPA “l'impianto della Globalblue costituisce un reparto produttivo del ciclo dell'acciaieria e non un impianto di trattamento dei rifiuti, in quanto lo stesso è destinato esclusivamente all'utilizzo dei materiali provenienti dalla ABS”, sicché anche sotto il citato profilo l'impiego del materiale di cui si tratta non contrasta con la definizione di sottoprodotto di cui all'art. 183 lett. P), con la conseguente inapplicabilità allo stesso delle disposizioni di cui alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06.

Va, infine, osservato che sugli altri punti richiesti dalla norma non si evincono dal ricorso ulteriori contestazioni e, peraltro, come già rilevato, la loro esistenza è stata accertata dal Tribunale della libertà.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

**P.Q.M.**


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.6.2008.

**IL PRESIDENTE**



IL CONSIGLIERE RELATORE



IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 29 LUG 2008  
IL CANCELLIERE C1  
(*Rita Massotti*)

